



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Attività Economiche Consumatori
Commissione Regionale per l'Artigianato

Deliberazione n. 5 del 24-1-2011

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - Ditta [redacted] con sede in [redacted] alla [redacted]

L'anno 2011 addì quattro del mese di gennaio in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione a Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Merchich Giovanni - Presidente	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto		X
Ignone Antonio - Esperto	X	
Porta Giovanni - OO.SS.		X
Ribezzo Pasquale - Esperto		X
Pellè Cosimo - Esperto	X	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	X	
Tosches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro		X
Vox Elisabetta - Direzione Uff. Regionale INAIL	X	

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la L. 122/92;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Bari;
- Vista la relazione istruttoria;



Premesso che:

- In data 17.4.2009, il Sig. ██████████ socio accomandatario della ditta ██████████ ██████████ esercente attività di cui all'art. 1, comma 3, L. 122/92, sez. elettrauto, comunicava alla C.P. A. di Bari variazione, mediante aggiunta dell'attività relativa alla sezione meccanica e motoristica relativa al medesimo art. della L. 122/92, la cui D.I.A.2, allegata, veniva sottoscritta dal socio accomandante Sig. ██████████ in qualità di responsabile tecnico e socio lavoratore per la sez. motoristica e meccanica;
- In data 24.11.2009 con nota n. 576, la C.P.A. di Bari chiedeva alla ditta interessata chiarimenti in merito alla Responsabilità tecnica relativa alla sez. motoristica e meccanica;
- In data 29.4.2010, la C.P.A. di Bari deliberava di respingere la comunicazione di variazione "per non aver ottemperato a quanto richiesto con nota n. 576/2009 e altresì il socio accomandante non può rivestire la carica di responsabile tecnico ed essere titolare di posizione previdenziale artigiana, salvo il caso in cui sia un parente entro il terzo grado del titolare e scrivibile ai fini IVS solo nella forma di collaboratore", notificando la decisione all'interessato con nota n. 383 del 6.5.2010;
- In data n data 16.6.2010, il Sig. ██████████ proponeva ricorso a questa Commissione, chiedendo il riesame della richiesta, sostenendo che il Sig. ██████████ socio accomandante, è responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico professionali e che è iscrivibile ai fini IVS nella forma di collaboratore;

Ritenuto che:

- L'art. 3 della L. 443/85 definisce che: "È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo(omissis). L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali";
- l'art. 2320, c. secondo, prevede che: "i soci accomandanti possono prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori"... omissis;
- nelle società di persona è quindi configurabile un rapporto di lavoro tra società e socio purché presti attività lavorativa sotto il controllo gerarchico del socio accomandatario. Tale cumulo (socio e lavoratore), nella s.a.s. è quindi possibile per il socio accomandante estraneo alla gestione sociale;
- È quindi possibile per il socio accomandante, svolgere funzioni di responsabile tecnico nell'ambito della società, qualora svolga attività lavorativa, a prescindere dalla sua qualifica sociale, in virtù di un distinto contratto di lavoro subordinato o, svolga tale attività in forma di collaboratore familiare con relativa iscrizione ai fini IVS, ma è esclusa la possibilità dello svolgimento dell'attività in forma artigiana, in quanto colliderebbe con l'ultimo comma dell'art. 2 L. 443/85;

- Per essere socio lavoratore, così come dichiara il Sig. [REDACTED] nell'allegata D:1A2, è necessario che vi sia un conferimento nella società di attività lavorativa, presupposto per cui si diviene socio. Anche in questo caso, essendo per atto costitutivo Sig. [REDACTED] socio solo portatore di capitali, è esclusa la possibilità di svolgere l'attività in forma artigianale, in quanto in contrasto con l'art. 2 della L. 443/85;

Confermata la relazione istruttoria;



P.Q.M.

unanimesi resi nelle forme di legge

DELIBERA

- Di respingere il ricorso del Sig. [REDACTED] legale rappresentante della [REDACTED] con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED]

Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente atto è composto di n. tre facciate.

Il Segretario

(Dott.ssa Grazia Mastrorilli)

Il Presidente

(Sig. Giovanni Merchich)